



03823/21

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 28921/2017

Dott. AMELIA TORRICE

- Presidente - Cron. 3823

Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO

- Consigliere - Rep.

Dott. CATERINA MAROTTA

- Consigliere - Ud. 28/10/2020

Dott. FRANCESCA SPENA

- Consigliere - CC

Dott. FRANCESCO BUFFA

- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 28921-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del
Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope
legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i
cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI
12;

- **ricorrente** -**contro**

VOZELLA ANGELO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall' avvocato
ANGELO MARCO LATINO;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 1067/2017 della CORTE
D'APPELLO di MILANO, depositata il 05/06/2017 R.G.N.
154/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 28/10/2020 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO BUFFA.



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Buffa', is located on the right side of the page. The signature is written in a cursive style with a large initial 'B'.

Adunanza camerale del 28 ottobre 2020 - rg.
28921/17 - Agenzia delle Dogane c. Vozella Angelo

RILEVATO CHE:

Con sentenza del 5.6.17 la Corte di Appello di Milano, in riforma della sentenza del tribunale di Como, ha riconosciuto il diritto del lavoratore in epigrafe, ex dipendente di ente locale transitata nei ruoli dell'Agenzia a seguito di mobilità ex art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, ad essere inquadrato nella posizione economica F6 area II.

In particolare, la Corte territoriale ha -tra l'altro- evidenziato che la procedura di mobilità realizza una cessione del contratto e determina una modificazione solo soggettiva del rapporto di lavoro sicché il dipendente deve essere inquadrato nell'area funzionale e nella posizione economica corrispondenti a quelle possedute presso l'amministrazione di provenienza.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l'Agenzia delle Dogane sulla base di un motivo, cui resiste il lavoratore con controricorso.

CONSIDERATO CHE:

Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia delle dogane denuncia, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell'art. 30 e 52 del d.lgs. n. 165/2001, dell'art. 17, comma 3, del CCNL delle Agenzie Fiscali, e 1406 e 1372 c.c.; sostiene, in sintesi,

che la posizione economica riconosciuta alla lavoratrice dall'amministrazione di provenienza costituisce una mera progressione orizzontale economica, come tale priva di rilievo ai fini della comparazione, sicché al momento del passaggio l'ente di destinazione era tenuto a riconoscere solo l'area corrispondente a quella di originario inquadramento ed a conservare alla dipendente il livello economico raggiunto.

Il motivo è infondato alla luce dell'orientamento già espresso da questa Corte che, pronunciando in fattispecie analoghe, ha respinto i ricorsi proposti dall'Agenzia delle Dogane, ritenendo che quest'ultima non potesse, in sede di inquadramento successivo al passaggio diretto, fare applicazione dell'art. 17 del CCNL Comparto Agenzie Fiscali 2002/2005, riferibile, invece, al solo accesso «dall'esterno» nell'area (tra le tante, Cass. nn. 4619 del 2018 e 7652 del 2019).

Con le richiamate pronunce, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., si è osservato, in sintesi, che l'espressione di carattere atecnico «passaggio diretto», contenuta nell'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, non qualifica un particolare tipo contrattuale civilistico, ma solamente, nel campo pubblicistico, uno strumento attuativo del trasferimento del personale, da una Amministrazione ad un'altra, trasferimento caratterizzato da una modificazione meramente soggettiva del rapporto e condizionato da vincoli precisi concernenti la conservazione dell'anzianità,

della qualifica e del trattamento economico, che è inquadrabile nella fattispecie della cessione di contratto disciplinata dagli artt. 1406 cod. civ. e segg., visto che comporta il trasferimento soggettivo del complesso unitario di diritti ed obblighi derivanti dal contratto, lasciando immutati gli elementi oggettivi essenziali.

Si è aggiunto che l'individuazione del trattamento giuridico ed economico da applicare ai dipendenti trasferiti deve essere effettuata, sulla base dell'inquadramento presso l'ente di provenienza, nell'ambito della disciplina legale e contrattuale propria del comparto dell'amministrazione cessionaria, ed a tal fine occorre tener conto anche delle posizioni economiche differenziate, attraverso le quali si realizza, sia pure all'interno dell'area, una progressione di carriera. Del resto, la richiamata disposizione muove anche dalla concreta esigenza di evitare che l'istituto della mobilità tra enti pubblici diversi possa dare luogo a processi di dequalificazione "strisciante" del personale trasferito, atteso che, la stessa attribuzione della posizione retributiva, lungi dall'esprimere soltanto un valore economico, è direttamente funzionale alla progressione di carriera e propedeutica ai successivi passaggi di Area.

Non viene qui in rilievo la diversa questione affrontata da Cass. n. 30875/2017, perché l'Agenzia neppure prospetta di avere avviato e concluso la procedura di mobilità rispetto ad una specifica vacanza e ad un altrettanto specifico

inquadramento di area, di profilo e di livello economico.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Non sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato atteso che l'art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 non è applicabile nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento nei confronti della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5000 per competenze professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 e agli accessori di legge.

Così deciso nell'Adunanza Camerale del 28 ottobre 2020.

IL PRESIDENTE

Amelia Torrice

Funzionario Giudice
Giudice
Giuseppe Mellè

LAVORO
13 OCT 2021
Giuseppe Mellè

Amelia Torrice